

REGOLAMENTO (CE) N. 601/94 DELLA COMMISSIONE
del 17 marzo 1994

**recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 165/94 del Consiglio,
riguardo al cofinanziamento da parte della Comunità dei controlli delle superfici
agricole mediante telerilevamento**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 165/94 del Consiglio, del 24 gennaio 1994, relativo al cofinanziamento, da parte della Comunità, dei controlli mediante telerilevamento recante modifica del regolamento (CEE) n. 3508/92 che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che un'organizzazione razionale dei controlli mediante telerilevamento presuppone l'adozione tempestiva di decisioni in merito all'intenzione di partecipare o meno al programma comunitario, alla selezione delle zone di controllo, al capitolato d'oneri da imporre ai prestatori di servizi e alle condizioni degli appalti da stipulare con questi ultimi; che la Commissione deve essere in grado di formulare il suo parere prima della decisione definitiva;

considerando che non appena un programma è stato approvato può essere versato un anticipo sull'importo complessivo delle spese; che appare equo concedere un anticipo pari al massimo al 75 % dell'importo complessivo prevedibile; che occorre prevedere la possibilità di recuperare anticipi non utilizzati o spese non giustificate;

considerando che, essendo prevista una redistribuzione degli stanziamenti non utilizzati, è opportuno che essa venga decisa il più rapidamente possibile in base ad una previsione, in modo da permettere agli Stati membri che ne beneficiano di adattare di conseguenza il loro programma; che, tuttavia, può essere prevista una seconda redistribuzione dopo la chiusura definitiva dei conti;

considerando che occorre prevedere un dispositivo di rimborso delle spese per le immagini via satellite, o di fornitura gratuita delle stesse, a seconda che gli Stati membri le abbiano acquisite essi stessi o ne abbiano chiesto l'acquisizione alla Commissione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento reca le modalità di applicazione del cofinanziamento comunitario dei controlli delle

superfici agricole mediante telerilevamento, previsti dal regolamento (CE) n. 165/94.

Articolo 2

Per beneficiare del sostegno comunitario previsto dal regolamento (CE) n. 165/94, gli Stati membri comunicano per iscritto alla Commissione entro il 30 novembre di ogni anno:

- la propria intenzione di partecipare al cofinanziamento comunitario per l'anno successivo,
- se desiderano che la Commissione acquisisca le immagini via satellite necessarie per il proprio programma di controllo,
- il numero di fascicoli da controllare e delle zone di controllo da essi previste.

Articolo 3

1. Gli Stati membri che hanno chiesto che la Commissione acquisisca le immagini via satellite stabiliscono, di concerto con la Commissione, e prima del 15 gennaio successivo alla comunicazione di cui all'articolo 2, le zone e il calendario di acquisizione.

2. Ogni anno, gli Stati membri che abbiano dichiarato di avvalersi del cofinanziamento comunitario:

- a) forniscono alla Commissione, entro il 15 gennaio, una documentazione sui lavori previsti, il capitolato d'oneri che sarà imposto ai prestatori di servizi e il tipo di contratto previsto. La Commissione dispone di un mese dalla notificazione per formulare osservazioni e chiedere modificazioni eventuali;
- b) notificano alla Commissione, entro il 31 marzo, il testo del contratto previsto, che comprende in particolare:
 - l'identificazione del prestatario o dei prestatori di servizi,
 - il capitolato d'oneri definitivo,
 - gli elementi costitutivi del prezzo e la valutazione del costo complessivo,
 - il programma di acquisizione delle immagini via satellite o aereofotogrammi, qualora ad essa provveda lo stesso Stato membro.

La Commissione dispone di un mese dalla notificazione per formulare osservazioni e chiedere modificazioni. Qualsiasi modificazione sostanziale delle condizioni o del contratto presentati, apportata dopo la notificazione alla Commissione, viene immediatamente trasmessa per approvazione alla Commissione;

(¹) GU n. L 24 del 29. 1. 1994, pag. 6.